

Pubblicato il 09/08/2018

**N. 01192/2018 REG.PROV.CAU.
N. 01920/2018 REG.RIC.****R E P U B B L I C A I T A L I A N A****Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia****(Sezione Quarta)****Il Presidente**

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2018, proposto da Associazione Oblati di S. Benedetto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Berton e Salvatore Lorenzo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Varese, non costituita in giudizio;

per l'annullamento***previa sospensione dell'efficacia,***

- dell'ordinanza di rilascio di immobili in data 26/7/2018 priva di numero di protocollo, notificata in pari data, a firma del Dirigente dell'Area Edilizia e Viabilità - Ufficio Patrimonio, con la quale si è intimato all'Associazione ricorrente di rilasciare il complesso religioso denominato Eremo di Santa Caterina del Sasso entro il termine del 15/8/2018 per gli spazi diversi dall'abitazione dei religiosi ed entro il 1/10/2018 per gli spazi destinati ad abitazione;

- della nota in data 25/7/2018 priva di numero di protocollo, notificata in pari data, a firma del Dirigente dell'Area Edilizia e Viabilità - Ufficio Patrimonio, con la quale si è comunicato all'Associazione ricorrente l'avvio del procedimento per il rilascio del complesso religioso e si è ingiunto alla stessa di non prelevare le somme depositate dai fedeli nelle cassette installate per il sostegno delle spese di restauro e manutenzione;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che, in ragione degli effetti che si determinerebbero *medio tempore*, emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza tale da giustificare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati;

che, d'altra parte, il breve differimento dell'operatività delle determinazioni censurate – fino all'udienza camerale nella quale la Sezione si pronuncerà sull'istanza cautelare ordinaria – induce ad escludere un significativo pregiudizio all'interesse pubblico affidato alla cura dell'Amministrazione provinciale

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 settembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano il giorno 9 agosto 2018.

Il Presidente
Italo Caso

IL SEGRETARIO